All

M



SERVIZIO V

vedi intestazione digitale

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della cultura

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero della transizione ecologica Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale

cress@pec.minambiente.it

Ministero della transizione ecologica Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ctva@pec.minambiente.it

Sid n. vedi intestazione digitale

Class 34.01.07/fasc, ABAP 6.3/2019

Allegati: 11

Oggetto Intervento: [ID VIP: 4707] – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina", costituito da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), e relative opere di connessione elettrica e infrastrutture necessarie.

Rich.: Soc. RWE Renewables Italia S.r.l.. (già E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

Segretariato Regionale del MiC della Basilicata mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL, 06-6723,4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





> NDG - Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico dg-abap.servizio2@beniculturali.it

"
NDG - Servizio III
Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
dg-abap.servizio3@beniculturali.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Soc. RWE Renewables Italia S.r.l. (ex-E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l) (rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni







urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri — Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n.







3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO l'articolo 6, *comma* 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui al D.Lgs.vo n. 152 del 03/04/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017 e all'intervento descritto in oggetto, la Soc. E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. (poi RWE Renewables Italia S.r.l.), con nota prot. n. 654-2019-51-6 P del 31/05/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 16773 del 17/06/2019, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina" costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno della potenza di 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), e relative opere elettriche di connessione e infrastrutture necessarie."

L'istanza, riferita alla proposta di realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza nominale di 45 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori da 4,5 MW, di altezza massima al mozzo di 112 m ed un diametro massimo del rotore di 150 m, di cui 9 installati nel comune di Genzano di Lucania ed 1 nel comune di Banzi, e delle relative opere civili ed elettriche connesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: piazzole di montaggio e manutenzione, viabilità interna ed esterna all'impianto, cavidotti, cabina di trasformazione utente MT/AT), è stata formulata sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW.

Il progetto rientra, infatti, nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO, nel merito che, l'allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. 15133 del 13/06/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 17191 del 20/06/2019, ha comunicato, in esito alle verifiche di completezza della documentazione trasmessa, la procedibilità della suddetta istanza, comunicando, inoltre, di aver provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, una Relazione Paesaggistica, nonché l'Avviso al pubblico, sul sito web del medesimo Ministero all'indirizzo http://va.minambiente.it/it-

MINISTERO





IT/Oggetti/Documentazione/7112/10237;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 18368-P del 04/07/2019, ha chiesto alla Soprintendenza competente per territorio di esaminare la documentazione trasmessa dal Proponente e di voler formulare il proprio parere segnalando, per ciascun aspetto di propria competenza, ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi, e, ove fossero riscontrate carenze nello Studio di Impatto Ambientale e/o nella Relazione Paesaggistica, le eventuali richieste di documentazione integrativa;

PRESO ATTO che, in merito all'intervento, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Società Agricola Rosa dei Venti s.r.l. in data 19/07/2019;
- Comune di Genzano di Lucania in data 09/08/2019;
- Associazione "Antigone 2 Oppido Lucano" in data 13/08/2019;
- Ing. Sante Cagnazzi, in rappresentanza di un gruppo di proprietari di fondi agricoli interessati dal progetto, in data 14/08/2019;
- Eusebio Energia Spa in data 02/08/2019;

CONSIDERATO che, dall'esame delle **suddette** osservazioni, per quanto attiene agli aspetti di competenza, si possono richiamare, in sintesi, le seguenti principali argomentazioni:

- L'Amministratore Unico della Società Agricola Rosa dei Venti s.r.l., in qualità di proprietaria e gestrice dell'agriturismo "Carrera della Regina", annoverata dalla Regione Basilicata, nell'elenco ufficiale delle aziende agrituristiche 2018, tra le aziende agrituristiche in possesso di speciali requisiti ambientali, evidenzia come, in considerazione della presenza di diversi impianti eolici nei pressi della sede d'esercizio dell'attività, il parco eolico in progetto andrebbe a coprire con aerogeneratori il paesaggio a 360 gradi, arrecando un ulteriore aggravio in termini di impatti, anche acustici, all'attività agrituristica ed alle sue condizioni di benessere già gravemente compromesse dai disturbi arrecati dai parchi esistenti;
- Il Comune di Genzano di Lucania, in data 09/08/2019, ha formulato osservazioni di carattere ambientale con particolare riferimento sia agli aspetti del rumore che dei beni culturali e paesaggio, evidenziando quanto segue.

Per quanto attiene alla componente "rumore":

- L'ambiente sonoro attualmente presente, con caratteristiche di clima acustico di livello molto al di sotto di quelle indicate in progetto, risulterebbe inevitabilmente inquinato dalla presenza degli aerogeneratori, sia per la elevata potenza sonora degli stessi, sia per gli effetti cumulativi determinati dalla contemporaneità del funzionamento;
- Il paesaggio sonoro è una componente essenziale della percezione di luoghi sia in relazione alla presenza di beni monumentali, sia in considerazione dell'avifauna presente.
- I dati riportati nelle tabelle non rilevano il livello del clima sonoro notturno, che in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi potrebbe passare da un livello quasi nullo ad un rumore persistente e continuo;
- L'inquinamento sonoro è destinato ad alterare in modo insostenibile da un punto di vista ambientale il clima acustico in prossimità del parco eolico ed in un areale circostante di







notevole estensione con conseguente contrazione degli spazi agricoli fruibili e alterazione degli ecosistemi;

Per quanto attiene alla componente "beni culturali e paesaggio":

- Gli aerogeneratori creano una impattante "barriera" di elementi estranei al contesto territoriale di riferimento, modificando profondamente la configurazione fisica del luogo e pregiudicando in modo invasivo la percezione di quanti volessero ammirare il panorama dall'ottimale punto di osservazione, situato in corrispondenza del Castello di Monteserico, quale terrazza panoramica per la sua posizione altimetrica;
- Il Castello di Monteserico identifica un'area che presenterebbe coni visuali fortemente connotati dalla presenza dell'impianto eolico, alterando il paesaggio inteso nella sua concezione di bellezza, da preservare e salvaguardare, e di valore identitario per un'intera Comunità;
- La presenza del Castello di Monteserico è intrinsecamente legato ad un paesaggio che verrebbe stravolto da un intervento fortemente invasivo, sia per il numero degli aerogeneratori sia per la loro imponenza legata alla maestosa geometria;
- Non sono stati considerati gli impatti cumulativi generati, nello spazio e nel tempo, nell'area oggetto di studio in disaccordo con quanto recentemente precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Seconda Sezione) con sentenza dell'11 febbraio 2015 nella causa C-531/13: "occorre valutare le caratteristiche di un progetto, in particolare, rispetto ai suoi effetti cumulativi con altri progetti";
- Oltre all'assenza della valutazione dell'effetto cumulo, non è stata svolta alcuna valutazione dell'impatto ambientale e paesaggistico con riferimento alle strade di collegamento, alla sottostazione elettrica di utenza, situata nell'ambito del territorio del comune di Genzano di Lucania (PZ) e di tutte le altre sottostazioni elettriche di utenza già autorizzate e in corso di realizzazione afferibili ad altri impianti eolici; il parco eolico comporta una serie articolata di lavorazioni tra loro complementari e la viabilità esistente non ha i requisiti dimensionali e le caratteristiche costruttive funzionali al passaggio dei mezzi di trasporto eccezionali indispensabili per la dimensione dei pali e dei conci delle torri;
- L'intervento progettato, prevedendo l'abbattimento di alberi, la costruzione di piste di servizio all'impianto e scavi nel terreno per la posa di cavi, oltre che impattare sulle specie di uccelli presenti nell'ecosistema interessato dall'impianto, rappresenta una deturpazione del paesaggio fortemente caratterizzato da punti di vista panoramici, l'andamento naturale del terreno, la vegetazione esistente;
- L'intervento preposto, se realizzato procurerebbe interferenze ambientali sottraendo suolo agricolo, variando irremissibilmente il paesaggio e interferenze acustiche;
- Dallo studio non emerge con chiarezza l'impatto visivo rispetto ad alcuni punti strategici, come il Castello di Monteserico, il Santuario Maria Santissima delle Grazie, il Monastero dell'Annunziata, e la Diga di Genzano.
- L'Associazione "ANTIGONE 2 OPPIDO LUCANO", in data 13/08/2019, ha formulato osservazioni in riferimento agli aspetti di carattere programmatico, progettuale ed ambientale, evidenziando come le opere risulterebbero in contrasto con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata 2014/2020 e fortemente impattanti e non compatibili con la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, con il turismo rurale:







- A Genzano di Lucania l'ambito di inserimento degli impianti eolici e delle sue opere connesse è prospiciente alla SP 79 che, all'altezza della Masseria Tripputi, coincide con il tracciato della "APPIA REGINA VIARUM", oggetto, in ambito PSR 2014/2020, di uno specifico intervento commissionato dal MiBACT (000126/2019) (Finanziamento: FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 3/2016) denominato "Appia Regina Viarum – Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l'antico tracciato romano";
- A seguito della ridefinizione, per aggiunta, del territorio del "Distretto di turismo rurale le terre di Aristeo" di cui al D.M. 594 del 29/12/2017 del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, il distretto "Le Terre di Aristeo" ingloba i territori di 17 comuni dell'Alto Bradano, tra cui quello di Genzano;
- Con riferimento ai criteri definiti con L.R. n. 54 del 30 dicembre 2015 ("Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010") e ss.mm.ii., con cui la regione Basilicata ha ridefinito, rispetto alle aree già identificate dal P.I.E.A.R., le aree e i siti considerati "non idonei" all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
 - l'area individuata per la realizzazione dell'impianto in oggetto risulta ricompresa in una delle macro aree riferite ai beni ed agli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio, del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), essendo situata a una distanza inferiore del buffer previsto di 10 Km dal castello di Monteserico, bene monumentale isolato posto in altura (All. A, 1.2 della la medesima L.R. n. 54/2015);
 - dagli elaborati grafici ed in particolare dalla tavola PESG_A_16a1 "Corografia di inquadramento", si evince che gli aerogeneratori FESG 01-03-07-08 NON RISPETTANO la distanza di 5 Km dal perimetro del centro storico del comune di Genzano di Lucania, come da art. 29 della L.R. 38/2018;
- Violazione di Legge dell'art. 30 della L.R. 38/2018 e dell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 -Elusione Effetto Cumulo e VAS, che esclude dall'applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 3/04/2006, n. 152;
- Violazione di Legge dell'art. 38 della L.R. 38/2018 Transito fauna e riduzione Impatto Visivo, in quanto dagli elaborati grafici ed in particolare dalla tavola PESG_A16_b1b "Verifiche distanze aerogeneratori", si evincerebbe il non rispetto dell'art. 38 comma 3;
- Aspetti procedurali connessi ad una errata interpretazione del Decreto Legislativo 397/2003 e violazione del comma 3 dell'art. 1 del T.U. dell'Edilizia D.P.R. 380/2001, e, in generale, alla possibilità di autorizzare in zona agricola attività di produzione energetica di tipo industriale non strettamente connesse alle attività agricole medesime;
- Interferenza e incompatibilità delle opere con il distretto irriguo "B" Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano e in particolare con lo schema idrico Basento-Bradano, distretto "G", in quanto gli aerogeneratori ricadrebbero in un ambito irriguo identificato come Distretto "G" ed in particolare nelle sotto sezioni "G6a" e G6b" in fase di attuazione presso il CIPE;
- Le opere dell'impianto eolico interferiscono con le architetture rurali presenti nell'area quali la Masseria Tripputi, di notevole interesse storico-etnoantropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale locale;







- Il Sig. Sante CAGNAZZI, in proprio ed in rappresentanza di un gruppo di proprietari di fondi agricoli interessati dal progetto, ha formulato osservazioni sugli aspetti riferiti alle componenti del rumore, della biodiversità e della salute pubblica, fornendo, inoltre, una approfondita descrizione della valenza paesaggistica dell'area vasta connotata dalla presenza di beni culturali di interesse storico-artistico e testimoniale, e ribadendo alcune delle criticità già evidenziate che la eventuale realizzazione dell'intervento determinerebbe, con particolare riferimento a:
 - Interferenze con il Castello di Monteserico, bene monumentale isolato posto in altura, e con il contesto paesaggistico di riferimento: l'area individuata per la realizzazione dell'impianto è ubicata ad una distanza dal Castello di gran lunga inferiore al buffer di 10 km previsto, in ottemperanza a quanto richiesto dall'All. 3 del D.M. 10 settembre 2010, dalla L.R. n. 54/2015 al fine di preservare lo stato e l'immagine consolidata del monumento e del contesto storicizzato in cui esso è inserito, il quale, noto in bibliografia come ad altissimo potenziale archeologico, costituisce testimonianza fondamentale per l'identità storico-culturale del territorio;
 - La disposizione di ben 10 aerogeneratori in tale area, sia per il numero che per la imponenza legata alla maestosa geometria dei medesimi, creerebbe una impattante "barriera" di elementi estranei al contesto territoriale di riferimento, modificando profondamente la configurazione fisica del luogo, pregiudicando in modo invasivo la percezione di quanti volessero ammirare il panorama dall'ottimale punto di osservazione situato in corrispondenza del Castello di Monteserico quale terrazza panoramica per la sua posizione altimetrica.
 - L'installazione dell'impianto, comprometterebbe irrimediabilmente, da un punto di vista naturalistico, lo skyline di questa zona della Lucania caratterizzato dalla presenza di emergenze storico-archeologiche come il sito storico-archeologico della "Masseria Tripputi", tappa n°21 lungo il percorso dell'antica Via Appia che collegava Roma a Brindisi. Tale sito è posto nella vallata tra le alture del Castello di Monte Serico e di Serra Giannina, altura quest'ultima, sulla cui sommità, è prevista l'installazione di una delle 10 torri da 4,5MW, ad una distanza di circa 1,5 chilometri dal suddetto sito;
 - La valutazione ambientale del progetto non ha considerato gli impatti cumulativi generati, nello spazio e nel tempo, nell'area oggetto di studio in disaccordo con quanto recentemente precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Seconda Sezione) con la già richiamata sentenza dell'11 febbraio 2015: nessun riferimento viene fatto all'esistenza sul territorio in questione di altri parchi eolici, trascurando l'effetto cumulativo ed in particolare l'effetto "selva" che si verrebbe a determinare con il proliferare costante e progressivo, in modo del tutto deregolato, di impianti eolici nell'area vasta;
- Il rappresentante legale della Società "Eusebio Energia S.p.A., nel comunicare di aver formulato, in data 15/11/2011, alla Regione Basilicata una istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica integrata ai sensi dell'art. 12 del d.Lgs.387/2003, della Legge regionale della Basilicata n. 1/2010, e, in data 25.02.2011 una istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 5 e ss. della Legge regionale n. 47/1998 e del D.Lgs. 152/2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in Comune di Genzano di Lucania, in località Cerreto e in località Monte Poto, costituito da 30 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ha osservato quanto segue:
 - la proposta della Società E.ON Climate & Renewable Italia Srl dell'impianto denominato





"Serra Giannina", presentata in data 04.06.2019, prevede di collocare n. 9 aerogeneratori in comune di Genzano di Lucania (PZ), località Cerreto, in posizione sostanzialmente coincidente con quella prevista dal campo eolico di Eusebio Energia, per il quale, a seguito a seguito della sentenza del TAR Basilicata 11.09.2017, n. 597, che ha annullato la Deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 02.02.2016 con cui la Regione ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi della L.r. 47/1998, il procedimento di VIA e per il rilascio dell'Autorizzazione unica per la realizzazione del campo eolico in località Cerreto risultava ancora in corso presso la Regione Basilicata;

contrasto situazione in con il principio di buon Ritenendo tale dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ha chiesto che venisse riconosciuta priorità al procedimento attivato da Eusebio Energia Spa tenuto conto dell'anteriorità temporale della data di avvio del procedimento stesso e di conseguenza di dichiarare, in accoglimento dell'osservazione, inammissibile o improcedibile la istanza di VIA relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina" presentata dalla E.ON Climate & Renewables Italia in data 04.06.2019;

CONSIDERATO che la Soc. E.ON Climate & Renewables Italia Srl., con nota prot. 989-2019-51-6 del 11/09/2019 ha trasmesso le proprie controdeduzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii alle osservazioni pervenute da parte di: Società Agricola Rosa Dei Venti Srl, Comune di Genzano di Lucania, Associazione "Antigone 2 Oppido Lucano" e Ing. Sante Cagnazzi, evidenziando quanto segue:

- L'effetto cumulativo è stato considerato nello Studio di Impatto Ambientale per le componenti: Fauna [Cfr. Rif. PESG_A.17.c Studio di Impatto Ambientale pag. 150], Paesaggio [Cfr. Rif. PESG_A.17.c Quadro di Riferimento Ambientale pag. 155] e Rumore [Cfr. Rif. PESG_A.17.c Quadro di Riferimento Ambientale pag. 205];
- Per ognuna delle componenti esaminate, per come riportato nelle relazioni specialistiche allegate al
 progetto definitivo, sono stati dettagliatamente esaminati gli effetti cumulativi del parco eolico in
 progetto con i parchi eolici in esercizio, autorizzati ma non realizzati ed in iter autorizzativo
 presenti all'interno dell'area di impatto potenziale determinata come distanza pari a 50 volte l'altezza
 massima di ogni aerogeneratore in progetto;
- In merito alla valutazione di questi effetti, sotto il profilo della visibilità e quindi per il corretto inserimento nei confronti dell'effetto "selva", lo Studio di Impatto Ambientale riporta una specifica trattazione dell'argomento [Cfr. Rif. PESG A.17.c Quadro di Riferimento Ambientale pag. 155];
- La presenza nell'area del Castello di Monteserico è stata presa in attenta considerazione fin dalle primissime fasi di fattibilità tecnica e di progettazione definitiva dell'impianto eolico. L'evitamento di effetto "Selva" e "Barriera" ha guidato infatti la scelta e il posizionamento degli aerogeneratori in maniera tale da rendere minimo l'impatto del parco eolico sul bene stesso. Ne è risultata infatti "l'armonizzazione dell'opera nel contesto paesaggistico già interessato dalla presenza di impianti eolici" per come dettagliatamente argomentato nei citati elaborati di progetto;
- Riguardo ai buffer di rispetto introdotti con L.R. n. 54/2015, essi rappresentano delle aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti, infatti, per come specificato nell'allegato C della L.R. 54/2015, gli impianti FER posti a distanza inferiore rispetto ai limiti riportati nelle diverse aree, siti o beni tutelati, dovranno essere sottoposti ad eventuali prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio, non risultandone aprioristicamente esclusi.







- Per come riportato nell'elaborato PESG_RP Relazione Paesaggistica pag 26, "Il castello di Monteserico è posto su una collinetta a quota tale da dominare sull'intera vallata mentre il parco in progetto è posto su altrettante collinette poste a nord e distanti circa 5 km dal castello stesso. Lo studio di intervisibilità, corredato da fotorendering con l'inserimento degli aerogeneratori in progetto, dimostra che l'effetto visivo è essenzialmente percepibile esclusivamente dalla corte posteriore del castello, ovvero in un'area retrostante rispetto all'ingresso principale e quindi da considerarsi la meno rappresentativa per apprezzare il bene medesimo."
- A supporto di quanto appena riportato si riproduce qui di seguito una fotosimulazione, estratta dal progetto definitivo, con punto di osservazione posto nella corte antistante il Castello di Monteserico (F.01.bis). <<...Il fotogramma mostra l'inserimento del parco eolico sulla collina posta a circa 5 km dal castello. Da questa posizione risulta ancora più evidente come la progettazione del parco eolico, seguendo rigorosamente i dettami del PIEAR tesi alla mitigazione dell'effetto selva, ha ottenuto gli effetti desiderati di armonizzazione dell'opera nel contesto paesaggistico già interessato dalla presenza di impianti eolici...>.



Per quanto attiene alla prevista collocazione di alcuni aerogeneratori di progetto all'interno del buffer di rispetto di 5.000 m dalla perimetrazione di centri storici e alla contestata violazione dell'art. 29 della L.R. 38/2018, come già precisato per i buffer di rispetto introdotti con L.R. n. 54/2015, si ribadisce il proprio avviso in merito al valore dei medesimi in quanto aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti;

PRESO ATTO che:

 con nota prot. n. 13311 del 25/02/2020 acquista agli atti con prot. n.7409 del 26/02/2020, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato che, con nota del 14.11.2019, la ex E.ON Climate &







Renewables Italia S.r.l ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale in RWE Renewables Italia S.r.l.;

- la Soc. RWE Renewables Italia Srl., con nota prot. 185-2020-51-6 del 17/02/2020, con particolare riferimento all'osservazione della Eusebio Energia S.p.A. del 02/08/2019 relativa alla pendenza di un iter autorizzativo ex D.Lgs. 387/2003 attivato presso la Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Energia per il progetto di un impianto eolico nel Comune di Genzano di Lucania in località Cerreto e in località Monte Poto, comunicava che in data 13/12/2019 la Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Energia, con Delibera di Giunta Regionale n. 963 ha deliberato il Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale e il diniego dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto di un impianto eolico nel Comune di Genzano di Lucania in località Cerreto e in località Monte Poto promosso dalla società Eusebio Energia S.p.A. chiedendo al Ministero dell'Ambiente "di voler tener in debito conto il provvedimento di diniego sopra menzionato ai fini della valutazione del progetto "Serra Giannina";
- la medesima Società, con nota prot. n. 551 -2020-51.6 del 24/04/2020, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 13592 del 27/04/2020, nel richiamare quanto già comunicato in data 17/02/2020, ed in considerazione delle criticità emerse nel corso della riunione del 27/02/2020 del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS chiedeva al Ministero dell'Ambiente di voler concedere la sospensione dei termini del procedimento in essere per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo di 180 giorni, ed alla Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, di voler convocare, anche mediante l'ausilio di sistemi di audio/video conferenza, una riunione tecnica così che la Società potesse illustrare alle parti alcune soluzioni mitigative e compensative riguardo le criticità emerse, al fine di consentire la predisposizione di uno studio integrativo volto ad individuare misure aggiuntive rispetto a quelle già individuate in progetto e tese a ridurre e/o compensare gli impatti ambientali potenzialmente negativi emersi durante la riunione di cui a precedente capoverso. del 27 febbraio u.s.;
- la Direzione Generale CreSS (ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 39824 del 29/05/2020 acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 16521 del 29/05/2020, ha rappresentato in merito a tale richiesta che "la sospensione dei termini del procedimento in essere per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo di 180 giorni" può essere assentita, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. solo in seguito alla richiesta formale di modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione in precedenza acquisita, al momento della richiesta non pervenute, e che, pertanto, la richiesta di sospensione dei termini del procedimento avanzata non può essere accolta;
- con nota prot. n. 836-2020-51.6 P del 02/07/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 20071 del 07/07/2020, la Società proponente, nel ribadire quanto già comunicato in precedenza in merito alla necessità di fornire riscontro alle criticità emerse nella riunione della CTVA del 27 febbraio u.s. anche attraverso la trasmissione di documentazione integrativa, ha reiterato al Ministero dell'Ambiente la richiesta di concessione della sospensione dei termini del procedimento in essere e di convocare, un tavolo tecnico e/o un sopralluogo congiunto con il MiBACT e Regione Basilicata sull'area di progetto, così che la società potesse illustrare alle parti le soluzioni mitigative e compensative riguardo le criticità emerse, trasmettendo in allegato l'elaborato "PESG_PM_Proposta_Mitigazione_paesaggio" contenente una proposta di mitigazione dell'effetto selva e cumulo dai principali punti di vista;







• la Direzione Generale CreSS del Ministero dell'Ambiente, con nota prot. n. 62605 del 07/08/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n.- 29236 del 09/10/2020, ha rappresentato di non ravvisare allo stato, motivazioni di natura normativo-procedurale tale da rendere necessaria la sospensione dei termini richiesta;

CONSIDERATO che il su citato studio presentato, illustra, mediante il confronto di tre fotosimulazioni, riferite rispettivamente allo "Stato di fatto", all'"Ipotesi di progetto" (10 WTG) ed all'"Ipotesi di Mitigazione" (7 WTG), delle visuali percepibili da n.8 punti di osservazione (F.01, F.04, F.07, F.10, F.12, F.13, F.16, F.17), come, al fine di ridurre e/o compensare gli impatti ambientali potenzialmente negativi, l'eliminazione degli aerogeneratori denominati 1, 2 e 6 (portando il numero degli aerogeneratori da n.10 a 7WTG) oltre ad un leggero spostamento (di circa 60 m) dell'aerogeneratore denominato 4, consentirebbe una diversa configurazione del layout di impianto ottenendo così "gli effetti desiderati di armonizzazione dell'opera nel contesto paesaggistico già interessato dalla presenza di impianti eolici andando a mitigare significativamente l'effetto "selva" e minimizzare l'effetto cumulo.";

VISTO e CONSIDERATO, inoltre, che, sotto il profilo programmatico:

- l'istituzione del "Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo" (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Genzano e Banzi e l'intero territorio dell'Alto Bradano fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;
 - di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";
- gli obiettivi su richiamati coincidono ed integrano quelli definiti dalla Regione Basilicata nel
 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio
 delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato "Distretto di turismo rurale" e sono
 considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o
 parte delle diverse "Aree interne della Regione";
- il "Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022" (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria "l'Italia del turismo e della cultura", pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come "Obiettivo Generale A Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale", al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette







terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;

- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della "strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne" (punto A.2.4) afferma che:
 - per le destinazioni quali le aree rurali, protette, interne e i parchi caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filiere" presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;
- a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articoli un primo insieme di grandi attrattori;
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;







- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari del governo del territorio rurale per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
 - in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "paesaggi rurali storici":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la dimensione territoriale, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillenarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:







- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di vulnerabilità del paesaggio, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- lo sviluppo del turismo rurale e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e conservazione del paesaggio tradizionale;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in, particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e)" una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C.,







D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare":

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la "individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010";

TENUTO CONTO che il "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- in quanto interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione al territorio rurale letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della centralità del territorio rurale nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;







- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende
 umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e
 politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, come una molteplicità di
 paesaggi in un alternarsi di tipologie di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici
 complessi a diversi gradi di concentrazione, centri abitati dalla leggibile matrice storica degli
 insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a
 costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;
- la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico) che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con l'obiettivo di preservare la







dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (buono stato di salute del paesaggio);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il burding sharing avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;







CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 3833 del 29/04/2020, acquisita agli atti con prot. n. 2181 del 21/01/2020, ha comunicato quanto segue: "In riferimento alla richiesta, acquisita da questo Ufficio al n. 6390 del 10/07/2020, riguardante l'impianto riportato in oggetto,
 - visto l'art. 146, Parte III del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - considerato che l'area oggetto dell'intervento è contermine e in relazione visiva a querceti, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera g ("i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018));
 - considerato che l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m ("le zone di interesse archeologico"), in quanto le opere di connessione interferiscono col regio tratturello "Palmira-Monteserico-Canosa", tutelato ai sensi del D.M. del 22/12/1983;
 - visto il D.M. 10/09/2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - considerato che l'impianto è costituito da 10 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 112 m, per un'altezza complessiva pari a 187 m, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9,35 km dal più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;
 - considerato che, con l'entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 54 del 30/12/2015 (e ss.mm.ii.) sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;
 - esaminata la documentazione progettuale trasmessa dal richiedente, disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - considerata la Determinazione Dirigenziale n. 23AF.2020/D.00244 del 23/03/2020 con cui la Regione Basilicata ha emesso il diniego all'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla Società Eusebio Energia Srl (sulla base dei pareri contrari emessi dalla Commissione Regionale per la tutela del Paesaggio nella seduta del 6/3/2019 e dalla scrivente con nota n. 9903 del 18/10/2019), per la costruzione di un impianto eolico da 6 aerogeneratori, i cui siti di installazione coincidono con parte dei siti dell'impianto in oggetto;
 - visto che le considerazioni formulate in fase istruttoria sul progetto proposto da Eusebio Energia possono essere ragionevolmente estese anche all'impianto di RWE Renewables Italia Srl, fatte salve le specificità di quest'ultimo, e che la sovrapposizione tra i due impianti può essere dettagliata come segue:
 - 1) Distanza tra turbina RWE 1 e turbina Eusebio Energia 23:70 m ca. (entrambe insistenti sulla particella 182 del Foglio 14, Comune di Genzano di Lucania)
 - 2) Distanza tra turbina RWE 1 e turbina Eusebio Energia 21: 580 m ca.
 - 3) Distanza tra turbina RWE 2 e turbina Eusebio Energia 16: 270 m ca.
 - 4) Distanza tra turbina RWE 3 e turbina Eusebio Energia 26: 200 m ca.
 - 5) Distanza tra turbina RWE 4 e turbina Eusebio Energia 19: 130 m ca.







6) Distanza tra turbina RWE 8 e turbina Eusebio Energia 30: 90 m ca.

questa Soprintendenza trasmette il proprio parere endoprocedimentale di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.

- 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO 1.1. Beni paesaggistici
- 1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

 <u>Territorio comunale di Banzi</u>: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale Legge 29/06/1939 n. 1497.
- 1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera g:

- l'area oggetto dell'intervento è contermine e in relazione visiva a querceti, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera g ("i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018));

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera h:

- sugli "usi civici" il richiedente non ha fornito alcun elemento di valutazione;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m:

- l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m ("le zone di interesse archeologico"), in quanto le opere di connessione interferiscono col regio tratturello "Palmira-Monteserico-Canosa", tutelato ai sensi del **D.M. del 22/12/1983.**
- 1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Nessuno
- 1.1.d. norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: Nessuna
- 1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

D.Lgs. 42/2004, art. 136, comma 1, lettera c:

- 1) Territorio comunale di Banzi: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale Legge 29/06/1939 n. 1497;
- 2) Territorio comunale di Irsina: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale G.U. n, 68 del 24/03/2011 D.D.R. del 07/03/2011;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b:

1) Invaso di Genzano;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c:







- 1) Fosso Marascione;
- 2) Vallone Pericolo;
- 3) Valle Nocellaro, Vallone della Radica;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g:

1) querceti mesofili e mesotermofili;

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m:

- 1) Tratturo comunale Palazzo-Irsina (D.M. 22/12/1983);
- 2) Tratturo comunale Palazzo-Genzano (D.M. 22/12/1983);
- 3) Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (D.M. 22/12/1983);
- 4) Area Archeologica di Monteserico (D.D.R. 24/04/2003);
- 5) Bantia (D.D.R. 24/04/2003);
- 6) Bantia Sacra (P.S. 21/08/1976);
- 7) Acqua delle Nocelle Banzi (P.S. 25/09/1978);
- 8) Cervarezza (D.M. 10/03/1977);
- 9) Area Matinelle (D.D.R. 18/01/2012);
- 10) Area Casalini Sottana (D.M. 14/05/2013).
- 1.1.f segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice: Nessuna.

1.2. Beni architettonici

- 1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
 - La Badia, Banzi, D.M.04.01.97;
 - Antico Castello di Monteserico, D.M. 14/03/1960:
 - Masseria Verderosa, Genzano di Lucania, D.M.16.12.98;
 - Fontana Capo d'Acqua, Genzano di Lucania, Legge 1089;
 - Castello Palazzo D'Errico, Palazzo San Gervasio, D.M. 7/2/1997;
 - Stazione Ferroviaria di Palazzo San Gervasio, D.S.R. 28 del 14/3/2018;
 - Palazzo Camillo D'Errico, Palazzo San Gervasio, D.S.R. 72 del 19/9/2018.
- 1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1:
 - Art. 1, comma 1 e comma 4, lettera g: le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici dei comuni di Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio.
- 1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:
 - Legge Regionale 54/2015. Il richiedente ha prodotto l'elaborato grafico PESG_A_16_a_4_c_1_Carta_vincoli_L54_Beni_Culturali che mette in evidenza le interferenze tra il patrimonio architettonico e le fasce di rispetto previste da suddetta legge.







1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Con DDR del 24/4/2003 è sottoposto a vincolo archeologico diretto un ampio areale comprendente il castello normanno-svevo sull'altopiano di Monteserico. Lungo le pendici della collina si distribuiscono altresì siti, che vanno dall'Età del Bronzo sino a quella romana, come attestano i risultati delle ricognizioni e degli scavi stratigrafici condotti nell'area. Sul versante occidentale tra il 2003 e il 2004 è stato portato alla luce un abitato che vive dall'Età del Ferro (IX a.C.) fino al periodo ellenistico; in particolare per quest'ultimo (IV-II a.C.) sono stati scoperti due edifici, di un tipo che dissemina il comprensorio in esame, ed una più antica area sacra, dotata di altare con focolare (eschara) e cisterna per la captazione delle acque (VI a.C.). Le ricognizioni del versante nord-orientale, invece, hanno intercettato una necropoli tardoantica (IV-V d.C.). A queste testimonianze si aggiunga che le indagini stratigrafiche più recenti (2013-2015) sulle strutture murarie del castello, hanno permesso di riscontrare quanto attestato dalle notizie documentarie, individuando due fasi costruttive principali. Il primo impianto, risalente all'XI sec., è rappresentato dalla cinta muraria quadrangolare, dal torrione centrale e, sul solo fianco orientale, da un fossato di 3 mt.; ad una seconda fase costruttiva, riconducibile al XIII-XIV secolo, in accordo con quanto ricavabile anche dallo Statutum de reparatione castrorum (1241-1246), che attribuisce a Federico II importanti interventi di restauro del tenimentum Montis Solicolae (Monteserico), si fanno risalire il barbacane inclinato e gli ambienti interni addossati alla cinta di fortificazione. Infine, ad età angioina si data una fornace esterna all'insediamento, utilizzata prima per la realizzazione dei coppi di copertura, poi come calcara. Agli inizi del XVI secolo il castello risulta già diroccato e l'agro di pertinenza diviso in 21 difese del Regio Fisco del Tavoliere, affidato alle suore del Convento di Santa Chiara di Genzano. Sono proprio i numerosi casali e masserie che caratterizzano il territorio a confermare la forte vocazione agricola e pastorale come invariante strutturale di questo paesaggio antropico, che dimostra così la lunghissima continuità di vita.

Rispetto all'interferenza del cavidotto con il Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, il n. 147 dei tratturi vincolati in Basilicata ai sensi del **D.M. 22/12/1983**, si rileva che il fatto che il tratto interessato dalle opere sia attualmente riconoscibile solo su mappe di impianto catastale, non autorizzi comunque a proseguire con la cancellazione di questo importante tracciato storico. Detto tratturo, diretto alla romana Canusium, consentiva proprio presso Monteserico il collegamento con la via Appia.

1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

MINISTERO DELLA

L'areale individuato per la realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione ricade in un territorio per il quale erano già noti da bibliografia (Buck 1971, Vinson 1972, Marchi Sabbatini 1996, Marchi 2008, Small 2011) numerosi siti archeologici, afferenti al popolamento del comprensorio dall'epoca preistorica a quella moderna, ma con una netta prevalenza per il periodo daunio e romano. A questo stesso arco cronologico può farsi risalire un'articolata viabilità, ancora oggi riconoscibile nelle bretelle, diverticoli e raccordi, che collegano le arterie maggiori. Non è un caso che questo agro sia storicamente attraversato dalla via Appia e dalla via







Herculea, che, per momenti diversi ed in risposta a diverse esigenze di movimentazione degli eserciti, dei commerci, degli scambi e delle esazioni fiscali, lo hanno interessato nelle fasi della penetrazione romana. Di non minore importanza è l'esistenza di una serie di percorsi, forse risalenti ad epoca preistorica, essenzialmente piste armentizie che fanno sistema con la rete tratturale, istituita in età aragonese ed in uso fino al secolo scorso. Tutto questo ha permesso di rafforzare la percezione di questo territorio come di un fulcro del popolamento antico, per la lunghissima continuità di vita che lo caratterizza.

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici;

Per quel che attiene l'area più direttamente interessata dal progetto per l'impianto eolico, gli esiti delle indagini più recenti di archeologia preventiva, effettuate nel corso della realizzazione dello schema idrico Bradano-Basento, hanno portato alla luce nuclei di necropoli con fasi dal IV-III a.C. al VI-VII d.C., rispettivamente, nelle limitrofe località Panetteria e Fosso Marascione. Nonché in località Cerreto, le ricognizioni del 2014 (McCallum, Hyatt) hanno individuato le testimonianze di una frequentazione neolitica, mentre quelle del 2018 (Bruscella) almeno tre siti databili dall'epoca romano-repubblicana III-I a.C. a quella altomedievale sulla sinistra della strada consortile Li Cugni. Un rischio archeologico alto viene infine rappresentato dalla realizzazione della torre 1, per la presenza di spargimento di materiale afferente ad un sito d'età imperiale nella località Masseria Caruso.

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

Dalla carta di intervisibilità si evince quanto segue:

- (i) Dall'abitato di Banzi sarebbero visibili tutti e 10 gli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato;
- (ii) Dall'abitato di Genzano di Lucania sarebbero visibili tutti e 10 gli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato;
- (iii) Dall'abitato di Palazzo San Gervasio sarebbero visibili tutti e 10 gli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato;
- (iv) Dal territorio comunale di Irsina, tutelato ai sensi del D.D.R. del 07/03/2011 (G.U. n, 68 del 24/03/2011), sarebbero visibili tutti e 10 gli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato:
- (v) Dall'Area SIC (Sito di Interesse Comunitario) "Valloni di Spinazzola" sarebbero visibili tutti e 10 gli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato.







Il richiedente non ha prodotto una tavola degli effetti cumulativi con altri impianti. Gli elaborati riguardanti l'intervisibilità escludono dunque: il Parco Eolico Banzi (11 aerogeneratori), Ventisei Srl (5 aerogeneratori), EDP Renewables Italia Srl (5 aerogeneratori), EDPR Villa Galla Srl (15 aerogeneratori), impianti minieolici interni all'area vasta di studio, impianti di grande generazione prospicienti i comuni interessati dall'impianto, autorizzati o installati in Puglia, impianti di grande generazione autorizzati in Basilicata, interni all'area vasta di studio, non ancora installati. Per la valutazione degli effetti cumulativi, dunque, si rimanda all'analisi dei fotoinserimenti, di seguito:

L'elaborato $PESG_A_17_f_11$ -Simulazioni_fotorendering mette in evidenza che:

- (i) Dalla Pinacoteca di Palazzo San Gervasio, sita nel centro storico (F0.6), sono già visibili 7 aerogeneratori. Di questi 7, 2 sono visibili nella loro interezza. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili nella loro interezza sarebbero 4, 11 quelli complessivamente visibili da questo punto di ripresa;
- (ii) Dal punto di vista F.04, nei pressi del Fosso Marascione, tutelato ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004, sono già visibili 11 aerogeneratori. Di questi 11, 7 sono visibili nella loro interezza. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili nella loro interezza sarebbero 12, 21 quelli complessivamente visibili da questo punto di ripresa;
- (iii) Dal punto panoramico F.07 interno al territorio comunale di Banzi, tutelato ai sensi della Legge 29/06/1939 n. 1497, sono già visibili 15 aerogeneratori. Di questi 15, 9 sono visibili nella loro interezza. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili nella loro interezza sarebbero 14, 21 quelli complessivamente visibili da questo punto di ripresa;
- (iv) I punti panoramici F.10, F.11 ed F.12, tutti situati nel centro abitato di Genzano, evidenziano visuali in cui sono già presenti degli impianti eolici. F10 ed F.11 hanno la visuale parzialmente occupata da edifici/vegetazione. In questi due casi la realizzazione del progetto implicherebbe la visione di ulteriori 3 turbine. Dal punto panoramico F.12 sono già visibili 14 aerogeneratori. Di questi 14, 8 sono visibili nella loro interezza. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili nella loro interezza sarebbero 13, 19 quelli complessivamente visibili da questo punto di ripresa;
- (v) Dal punto panoramico F.13 (Ponte sul Lago di Serra del Corvo) sono già visibili 9 aerogeneratori. Di questi 9, 6 sono visibili nella loro interezza. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili nella loro interezza sarebbero 9, 12 quelli complessivamente visibili da questo punto di ripresa;
- (vi) Dal punto panoramico F.16 (Masseria Tripputi), nei pressi della SP79 che, in parte, ricalca il "percorso meridionale" della Via Appia, non è visibile alcun aerogeneratore. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili sarebbero 5. Tutti e 5 sarebbero visibili nella loro interezza.

In ultimo, dall'elaborato PESG A 16 a 4 c 1 Carta_vincoli_L54_Beni_Culturali si evince che:

- (vii) Le Turbine RWE 1, RWE 3, RWE 7 rientrano nel buffer di 5 km dal centro storico di Banzi come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A;
- (i) Le Turbine RWE 1, RWE 2, RWE 3, RWE 7 rientrano nel buffer di 5 km dal centro storico di Genzano di Lucania come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A.







Si rammenta che il D.Lgs. 42/2004, art 136, comma 1, lettera d, tutela "le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

- 2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).
 - Parco Eolico Banzi la Regina (in corso di VIA), 6 aerogeneratori;
 - Parco Eolico Banzi (11 aerogeneratori);
 - Parco Eolico Ventisei Srl (5 aerogeneratori),
 - Parco Eolico EDP Renewables Italia Srl (5 aerogeneratori);
 - Parco Eolico EDPR Villa Galla Srl (15 aerogeneratori).
- 2.1.c Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione: Nessuna.

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

Dalla carta di intervisibilità si evince quanto segue:

- (i) Dal Castello di Monteserico sarebbero visibili tutti e 10 gli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato;
- (ii) Dalla Masseria Verderosa sarebbero visibili fino a 6 degli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato;
- (iii) Nei pressi della Fontana Capo d'Acqua sarebbero visibili fino a 3 degli aerogeneratori in progetto, a seconda del punto di vista adottato;

Il richiedente non ha prodotto una tavola degli effetti cumulativi con altri impianti. Gli elaborati riguardanti l'intervisibilità escludono dunque: il Parco Eolico Banzi (11 aerogeneratori), Ventisei Srl (5 aerogeneratori), EDP Renewables Italia Srl (5 aerogeneratori), EDPR Villa Galla Srl (15 aerogeneratori), impianti minieolici interni all'area vasta di studio, impianti di grande generazione prospicienti i comuni interessati dall'impianto, autorizzati o installati in Puglia, impianti di grande generazione autorizzati in Basilicata, interni all'area vasta di studio, non ancora installati. Per la valutazione degli effetti cumulativi, dunque, si rimanda all'analisi dei fotoinserimenti, di seguito:

L'elaborato **PESG_A_17_f_11-Simulazioni_fotorendering** mette in evidenza che:

- (i) Dal Castello di Monteserico (F0.1), sito nel comune di Genzano di Lucania, sono già visibili 33 aerogeneratori. Di questi 33, 23 sono visibili nella loro interezza. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili nella loro interezza sarebbero 33, 43 quelli complessivamente visibili da questo punto di ripresa;
- (ii) Ancora dal Castello di Monteserico, ma in posizione più arretrata rispetto al fotoinserimento precedente (F0.1bis), con la visuale parzialmente occupata dal Castello stesso, sono già visibili 21 aerogeneratori. Di questi 21, 16 sono visibili nella loro interezza.



X



Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili nella loro interezza sarebbero 26, 31 quelli complessivamente visibili da questo punto di ripresa;

(iii) Dalla Masseria Verderosa (più precisamente, dal punto di ripresa F.17), non è visibile alcun aerogeneratore. Se il progetto in esame fosse realizzato, gli aerogeneratori visibili sarebbero 3. Tutti e 3 sarebbero visibili nella loro interezza.

In ultimo, dall'elaborato PESG A 16 a 4 c 1 Carta vincoli L54_Beni_Culturali si evince che:

- (i) Tutte le turbine in progetto rientrano nel buffer di 10 km dal Castello di Monteserico come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A. In particolare:
 - Distanza RWE 1 Castello: 7,50 km ca.;
 - Distanza RWE 2- Castello: 6,60 km ca.;
 - Distanza RWE 3 Castello: 6,90 km ca.;
 - Distanza RWE 4 Castello: 5,90 km ca.;
 - Distanza RWE 5 Castello: 5,60 km ca.;
 - Distanza RWE 6 Castello: 4,00 km ca.;
 - Distanza RWE 7 Castello: 6,50 km ca.;
 - Distanza RWE 8 Castello: 4,40 km ca.;
 - Distanza RWE 9 Castello: 5,00 km ca.;
 - Distanza RWE 10 Castello: 3,25 km ca.
- (ii) Le Turbine RWE 6, RWE 8, RWE 9, RWE 10 rientrano nel buffer di 3 km dalla Masseria Verderosa come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A.

2.3 Beni archeologici

La straordinaria consistenza del patrimonio archeologico in questo territorio, lungo una diacronia che sostanzialmente non esclude alcun periodo dall'Età del Bronzo a quella moderna, rafforza la percezione di un paesaggio antropico costituitosi come vero e proprio fulcro del popolamento in età antica. Fatta eccezione per l'elemento fortemente identitario, rappresentato dal castello normanno-svevo di Monteserico, il maggior potenziale archeologico espresso dall'area in esame sembra esser quello afferente ai periodi daunio e romano, durante i quali si è verosimilmente strutturato come zona di frontiera, percorsa da numerosi tracciati viarii. Dal punto di vista storico-culturale identificabile con l'Ager Bantinus, questo territorio è influenzato, ma sembra mantenere una certa autonomia rispetto alla colonia di Venusia, e lo dimostra l'organizzazione insediativa volta allo sfruttamento agricolo a scala ridotta, che giustifica la presenza puntiforme di fattorie e strutture fino alle masserie di età moderna.

Questo patrimonio diffuso subirebbe un grave danno, in termini di protezione e conservazione, dalla costruzione dell'impianto di macrogenerazione in esame.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,

- vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento;
- vista l'istruttoria del Funzionario Architetto Responsabile della Tutela del Paesaggio delle aree interessate dall'intervento;
- dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue:







L'impianto in oggetto è costituito da 10 turbine eoliche, ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 112 m, per un'altezza complessiva pari a 187 m, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9,35 km dal più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010. Per tale ragione il presente parere ha tenuto in considerazione i beni archeologici, architettonici e paesaggistici siti non solo nei comuni direttamente interessati dall'impianto e dalle sue opere di connessione (Genzano di Lucania e Banzi), ma anche il comune di Palazzo San Gervasio e, marginalmente, il comune di Irsina. L'impianto si collocherebbe vicino al castello di Monteserico, tutelato ai sensi del D.M. 14/03/1960, con cui sarebbe in relazione visiva diretta e da cui le turbine in progetto distano mediamente 5.5 km. Più precisamente, l'impianto si troverebbe a nord-ovest del Castello e – da questo - si sovrapporrebbe visivamente ad altri parchi eolici, determinando un sostanziale aggravio dell'effetto selva già apprezzabile dall'area. Da questo punto di vista, il fotoinserimento F.01 restituisce un quadro critico della situazione, documentando la presenza di 33 turbine già in esercizio, cui se ne aggiungerebbero ulteriori 10, qualora il progetto del proponente fosse realizzato.

Inoltre, l'area è già stata interessata da un progetto di impianto eolico (Eusebio Energia Srl), su cui sia la Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio che la scrivente si sono pronunciate negativamente, determinando il diniego all'autorizzazione paesaggistica emesso con atto n. 23AF.2020/D.00244 del 23/03/2020 a firma della Regione Basilicata. L'impianto proposto da Eusebio Energia Srl, nella sua ultima versione, consta di 6 turbine eoliche i cui siti ricalcano in parte quelli dell'impianto in oggetto, come meglio dettagliato nelle premesse. Alla base del diniego il fatto che le turbine, in stretta correlazione visiva con il Castello di Monteserico e limitrofe ai due parchi eolici già in esercizio, se realizzate determinerebbero, per effetto selva, un evidente incremento dell'impatto paesaggistico sull'area circostante il bene monumentale", circostanza verificata anche per l'impianto in oggetto, ancora più impattante dato il numero più elevato di turbine da cui è composto, come ampliamente documentato dall'analisi dei fotoinserimenti.

Il castello di Monteserico è stato oggetto in tempi relativamente recenti di lavori di restauro volti non solo alla fruibilità del bene, ma anche alla valorizzazione del suo valore panoramico e del contesto di giacenza, da cui i beni monumentali devono considerarsi inscindibili. Le aree circostanti il castello, inoltre, sono caratterizzate dalla presenza di siti archeologici che vanno dall'Età del Bronzo sino a quella romana. Per tale ragione, con D.D.R. 24/04/2003, è stato individuato un ampio areale, tutelato ai sensi dell'Art. 10, parte II del D.Lgs. 42/2004, che include anche il Castello. Oltre al valore architettonico e archeologico, l'area presenta un notevole interesse da un punto di vista paesaggistico poiché circondato da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, da cui è possibile ammirare l'espressione dei valori paesaggistici e dei connotati territoriali più suggestivi dell'Alto Bradano, caratterizzato da colline dal profilo arrotondato, degradanti fino alle incisioni fluviali e suggestivamente intervallate da piccoli fossi, siepi, canali, filari di alberi, tratturi. A tal proposito, la scrivente tiene a ribadire che, seppure l'unica interferenza diretta si verifichi col Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosae e seppure questo sia oggi riconoscibile solo su mappe di impianto catastale, non è ammissibile si autorizzino opere che contribuiscono a cancellare questo importante tracciato storico, che un tempo consentiva il collegamento tra l'area di Monteserico e la Via Appia.

In relazione alla via Appia, ed all'importante progetto strategico di valorizzazione che ne è conseguito negli ultimi anni presso il MiBACT: "Appia Regina Viarum", gli studi più recenti, che







tengono conto dei risultati delle ultime indagini di archeologia preventiva (Marchi 2019, Mutino Gramegna 2020) offrono nuovi argomenti a favore del riconoscimento del "percorso meridionale" dell'Appia (Small 2019), che nel territorio in esame viene ricalcato dalla S.P. 79 "Marascione-Lamacolma", ovvero il Tratturo comunale "Palazzo-Banzi-Irsina", il n. 61 tra quelli vincolati con D.M. 22/12/1983. Quest'ultimo corre immediatamente a nord delle turbine nn. 5, 6 e 10 dell'impianto eolico in esame ed è attualmente oggetto di studi volti alla valorizzazione dell'area a fini turistico-culturali.

L'impianto ha inoltre un notevole impatto sugli aspetti percettivi della Masseria Verderosa (tutelata con D.M.16.12.98), imponente complesso rurale di tre piani, testimonianza della vocazione agrosilvopastorale dell'area, da cui la turbina RWE 8 dista soltanto 1,4 km. Dalla masseria, più precisamente dal punto di ripresa F.17, sarebbero visibili, ad una distanza molto ravvicinata, 3 turbine: RWE 6, RWE 8, RWE 9, le stesse che rientrano nel buffer di 3 km dal bene, come determinato dall'Allegato A della L.R. 54/2015.

L'impianto, inoltre, come documentato dai fotoinserimenti e dagli elaborati riguardanti l'intervisibilità, sarebbe percepibile dai centri abitati di tutti i comuni presi in esame, tra cui quello di Banzi, tutelato ai sensi dell'Art. 136, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004. D'altra parte, con i comuni di Banzi e Genzano di Lucania la prossimità è tale che le turbine RWE 1, RWE 3, RWE 7 rientrano nel buffer di 5 km dal centro storico di Banzi e le turbine RWE 1, RWE 2, RWE 3, RWE 7 rientrano nel buffer di 5 km dal centro storico di Genzano di Lucania (L.R. 54/2015, Allegato A).

In sintesi, l'area di Monteserico rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze archeologiche, monumentali e paesistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e in simbiosi con esso. La sua consistenza materiale deve essere salvaguardata non già ai fini di un mero mantenimento di valori estetico-percettivi, ma perché depositaria dei valori identitari della comunità che la vive e che il progetto in esame contribuirebbe a compromettere irreversibilmente.

Per quanto sopra, questa Soprintendenza comunica il proprio parere contrario alla realizzazione dell'intervento in oggetto."

• il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 16726 del 01/06/2020, acquisito ed esaminato il parere della Soprintendenza competente per territorio, per quanto di competenza, ha comunicato quanto segue:

"Si fa seguito alla nota prot. 18368-P del 04.07.2019 con la quale codesto Servizio richiede il parere della competente SABAP per la Basilicata (di seguito "Soprintendenza") ed alla nota prot. 3833 del 29.04.2020 con la quale quest'ultima trasmette le proprie valutazioni.

Vista la documentazione archeologica di progetto, esaminato il citato parere, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza nella sua puntuale analisi, analizzando i dati a disposizione relativi all'area vasta di studio, determinata dal perimetro costituito dalle circonferenze con centro coincidente con ogni aerogeneratore e raggio di 9,35 km, sottolinea non solo l'alta concentrazione di testimonianze archeologiche di diversa natura, databili dall'Età del Bronzo fino al Basso Medioevo ed oltre, ma anche la persistenza della forte vocazione agricola e pastorale, testimoniata dai casali e dalle masserie che caratterizzano questo territorio.

Tale continuità può essere rilevata anche nella fitta rete di percorsi, forse già utilizzati in epoca







preistorica e nella viabilità, risalente principalmente al periodo daunio e romano, "ancora oggi riconoscibile nelle bretelle, diverticoli e raccordi, che collegano le arterie maggiori" del quale fa parte il regio tratturello "Palmira-Monteserico-Canosa", tutelato ai sensi del D.M. del 22/12/1983, che consentiva nei pressi del sito di Monteserico il collegamento con la via Appia.

Tutti questi elementi contribuiscono alla percezione di questo territorio come testimonianza superstite delle forme in cui si sostanziava il popolamento fin dalle età più antiche.

Tutto ciò premesso lo scrivente Servizio concorda pienamente con le valutazioni della Soprintendenza che definisce il contesto territoriale in cui andrebbe ad inserirsi l'impianto eolico in progetto come "una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze archeologiche, monumentali e paesistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e in simbiosi con esso. La sua consistenza materiale deve essere salvaguardata non già ai fini di un mero mantenimento di valori estetico-percettivi, ma perché depositaria dei valori identitari della comunità che la vive e che il progetto in esame contribuirebbe a compromettere irreversibilmente". Di conseguenza, si conferma il parere negativo espresso dall'Ufficio territoriale competente."

• la Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 479 del 09/07/2020, sulla base del giudizio espresso nell'ambito dell'istruttoria di V.I.A. dall'Ufficio Compatibilità Ambientale riportata nell'Allegato A, parte integrante della medesima Deliberazione, in merito ai possibili impatti a carico del contesto territoriale di riferimento, ha condiviso le conclusioni dell'istruttoria secondo cui per "l'intervento in esame non possono essere esclusi impatti significativi e negativi a carico dell'ambiente interessato" esprimendo parere sfavorevole all'intervento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II;

CONSIDERATO che le conclusioni della su richiamata istruttoria di V.I.A dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata hanno evidenziato quanto segue:

relativamente al quadro di riferimento programmatico:

- la verifica di coerenza con il Piano Strutturale della Provincia di Potenza non ha analizzato la
 compatibilità dell'intervento con il sistema della rete ecologica provinciale; da questa si evince, in
 particolare, che l'impianto ricade a stretto contatto con aree di transizione (Buffer Zone), con gli
 aerogeneratori PESGOI e PESGO3 che interessano direttamente "Aree centrali' ed "Aree naturali ad alta
 potenzialità";
- la verifica di compatibilità con la L.R. n. 54/2015, che definisce i criteri per il corretto inserimento nel territorio degli impianti da fonti alternative, evidenzia che l'impianto interessa diverse zone ritenute non idonee.

relativamente al quadro di riferimento progettuale:

- si evidenzia una palese differenza tra i quantitativi di materiale movimentato previsto nel piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo e nel computo metrico estimativo dei lavori;
- risultano scarsamente analizzare e prive di riferimenti oggettivi le soluzioni alternative, limitando le valutazioni solo rispetto alla soluzione O (assenza d'intervento);
- non sono state fornite informazioni in merito all'utilizzo delle risorse naturali in Fase di cantiere.

relativamente al quadro di riferimento ambientale:

non sono state fornite sufficienti informazioni relativamente alle destinazioni colturali in atto atteso che i
territori comunali di Genzano di Lucania e Banzi rientrano nell'area DOC dell'Aglianico del Vulture
(istituita con DPR del 18/02/1971 e riconosciuta DOCG con D.M. del 02/08/2010);







- lo studio faunistico risulta redatto in maniera superficiale e sulla base di un unico sopralluogo effettuato il 24/03/2019, oltre che con riferimento ad uno studio non ufficiale, con dati definiti come "personali ed inediti";
- l'area in esame presenta elevati valori legati alla valenza archeologica; lo studio della potenzialità archeologica evidenzia, in particolare, un grado di rischio alto in corrispondenza dell'aerogeneratore PESGO1;
- l'impatto visivo generato dall'impianto risulta significativo atteso che le mappe dell'intervisibilità dimostrano che in circa il 55% dell'area indagata (pari ad oltre 380 kmq risultano visibili gli aerogeneratori, con circa il 12% dell'area (pari ad oltre 45 kmq) in cui sono visibili tutti e 10 le torri in progetto. Risulta, inoltre, dei tutto incomprensibile quanto riportato a pag. 183 del Quadro di Riferimento Ambientale in cui si afferma che la scelta localizzativa dell'impianto in esame è stata condotta "come un'unità immersa in uno spazio, con presenza di altri aereogeneratori ormai accettati come nuovo elemento del paesaggio";
- con esclusione dello studio dell'intervisibilità, non è, stato prodotto uno specifico studio degli impatti cumulativi dell'impianto rispetto ad altri aerogeneratori esistenti e/o autorizzati o rispetto ad altri eventuali detrattori ambientali; inoltre non sono state fornite indicazioni in merito alla contestuale presenza di impianti minieolici, in un territorio interessato da tali strutture;
- la valutazione dell'effetto flickering dimostra, che circa il 67% dei recettori individuati con destinazione abitazione risulterà sottoposto a tale effetto per oltre 30 ore/anno, osservando che, generalmente, l'effetto si può considerare trascurabile qualora si mantenga al di sotto delle 10 ore anno;
- relativamente al sistema idrico si evidenzia il rischio di contaminazione della falda (posta a circa 3 m di profondità) per la perdita di oli e combustibili.

CONSIDERATO che l'Ufficio Compatibilità Ambientale, anche sulla base delle su richiamate valutazioni ha ritenuto di poter esprimere, nell'ambito del procedimento di V.I.A. nazionale, il proprio parere negativo atteso che non si possono escludere impatti significativi negativi a carico del contesto territoriale in esame.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella documentazione nella Relazione R1 allegata allo SIA e dalle simulazioni fotorendering (PESG_A.17.f.11_Simulazioni fotorendering.pdf), in merito agli impatti dell'intervento sulla componente "paesaggio", nonostante gli esiti dell'analisi di intervisibilità dimostri come l'impianto sia ampiamente percettibile nell'intero contesto territoriale di area vasta e come, in particolare, dal Castello dal Monteserico siano significativamente visibili tutti gli aerogeneratori, in conclusione si afferma:

• che "da questa posizione risulta ancora più evidente come la progettazione del parco eolico, seguendo rigorosamente i dettami del PIEAR tesi alla mitigazione dell'effetto selva, ha ottenuto gli effetti desiderati di armonizzazione dell'opera nel contesto paesaggistico già interessato dalla presenza di impianti eolici.

CONSIDERATO e VALUTATO che tale analisi non fornisce alcuna valutazione e considerazione degli impatti dell'intervento sul valore culturale ed identitario che tale "paesaggio" costituisce per le popolazioni locali come, invece, è ampiamente emerso dalle numerose osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 33058 del 12/11/2020 questa Direzione Generale ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, i suesposti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, segnalando alla Società proponente la possibilità di avvalersi della facoltà







prevista dall'art. 10-bis di inoltrare per iscritto, entro il termine di 10 giorni, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa;

VISTO che, con nota del 19/11/2020, acquisita agli atti con nota n. 33952 del 20/11/2020, la società proponente ha chiesto una proroga di 45 giorni del termine previsto all'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 per la consegna delle osservazioni alla Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza trasmessa da questa Direzione generale con nota prot. n. 33058 del 12/11/2020, in considerazione dei rilievi ricevuti e dalla difficoltà di riscontrarli a causa della emergenza epidemiologica in atto;

RITENUTO di accogliere, con nota prot. 34166 del 23/11/2020, la suddetta richiesta per un periodo di ulteriore 10 giorni prevedendo la trasmissione delle relativi Osservazioni entro il termine del 3/12/2020;

CONSIDERATO che la scoietà **RWE Renewables Italia S.r.l..**, con nota prot. n. 1397-2020-51-6 P del 3/12/2020, acquisita agli atti con di questa Direzione con prot. n. 35565 del 4/12/2020 ha provveduto a trasmettere, le proprie "Controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della L.241/90";

CONSIDERATO che, conseguentemente, **questa Direzione Generale**, con nota prot. n. 35754 del 7/12/2020, ha chiesto alla Soprintendenza ed al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di voler esaminare i contenuti delle osservazioni pervenute e formulare le proprie controdeduzioni al fine di consentire a questo Servizio la definizione del parere conclusivo di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 1683 del 22/02/2021, acquisita agli atti con prot. n.5990 del 23/02/2021, esaminate le argomentazioni delle osservazioni, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'impianto in oggetto e alla nota di codesta Direzione Generale prot. n. 35754 del 7/12/2020, assunta al protocollo di questo ufficio al n. 12011 del 22/12/2020, con cui si richiede di esaminare le osservazioni trasmesse dal proponente e formulare le relative controdeduzioni, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, rileva quanto segue.</p>

Mancata valutazione dell'elaborato "PESG PM Proposta Mitigazione Paesaggio"

Nel redigere le controdeduzioni alla relazione istruttoria trasmessa dalla scrivente, il richiedente fa sovente riferimento alla mancata valutazione dell'elaborato "PESG_PM_Proposta_Mitigazione_Paesaggio", che rappresenta la variante progettuale con layout da 7 turbine (risultato dell'eliminazione degli aerogeneratori 1, 2 e 6), aventi altezza al mozzo di 105 m, invece che di 112 m. Ulteriore misura di mitigazione consisterebbe nello spostamento dell'aerogeneratore 4 di 55 m.

A tal proposito, si rileva che qualora suddette misure fossero state ritenute sufficienti a mitigare significativamente l'impatto dell'impianto in progetto, la scrivente avrebbe espresso parere favorevole con prescrizioni. Sebbene il layout da 7 turbine abbia per ovvie ragioni un impatto di poco inferiore rispetto a quello originale, questo non si traduce sic et simpliciter nella risoluzione delle numerose criticità rilevate dalla scrivente che, come già evidenziato, hanno portato alla bocciatura di analogo progetto di impianto eolico (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 23AF.2020/D.00244 del 23/03/2020 della Regione Basilicata, recante il diniego all'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla Società Eusebio Energia Srl, basato altresì sui pareri contrari emessi dalla Commissione Regionale per la tutela del Paesaggio nella seduta del 6/3/2019 e dalla scrivente con nota n. 9903-P del 18/10/2019),



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MINISTERO DELLA



insistente sulla stessa area, peraltro consistente in "sole" 6 turbine e il cui elevato grado di sovrapposizione col progetto di che trattasi è stato ampiamente indagato da questo Ufficio, nonché evidenziato dalla stessa società Eusebio Energia Srl.

Beni culturali e paesaggistici insistenti sull'area in esame

Giova premettere che la nota 3833-P del 29/04/2020 consiste in un parere istruttorio redatto sulla base di un modello composto da diverse voci, alcune di carattere meramente ricognitivo, altre dedite a valutazioni basate anche sulle prime.

Nel redigere le osservazioni il richiedente confonde spesso elementi conoscitivi e istruttori con le valutazioni che hanno portato al preavviso di diniego, elevando i primi a motivazioni determinanti la non assentibilità del progetto e trascurando di indagare adeguatamente le seconde.

Da pagina 8 a pagina 11 delle controdeduzioni, ad esempio, il richiedente si prodiga nel puntualizzare che l'impianto non interferisce direttamente con i beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142, co.1, lettere g e h del D.Lgs. 42/2004. La scrivente non avendo mai affermato il contrario, ma essendosi limitata a rilevare la presenza di suddetti beni all'interno dell'area vasta di studio (il cui perimetro dista non meno di 9,35 km dal più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010) e le potenziali correlazioni visive con le aree boscate, non ritiene di dover argomentare al riguardo.

A pagina 13, inoltre, il richiedente evidenzia l'irrilevanza degli interventi sul Regio Tratturello Palmira-Montesericotramite tecnica T.O.C. sotto il profilo della tutela paesaggistica, argomento mai posto in discussione. In relazione a quanto precauzionalmente richiamato, invece, sulla tutela archeologica dello stesso, giova ribadire che l'evanescenza del tratturo non sottrae il suo tracciato al vincolo archeologico diretto, cui è sottoposto con DM 22/12/1983. Pertanto anche l'attraversamento con tecnica TOC deve prevedere una particolare cautela, dal momento che attualmente l'area di sedime del tratturo non è riconoscibile sul terreno, quindi anche la perforazione rischia di intercettare direttamente il tracciato del bene vincolato, proprio per la difficoltà di riconoscerlo sul terreno.

Analoghe considerazioni si trovano a pagina 15, in cui il richiedente fa presente che il progetto non si trova nelle "immediate vicinanze" di beni architettonici, rimandando all'analisi delle fotosimulazioni la verifica del grado di impatto e di intervisibilità tra il progetto e suddetti beni. Giova ricordare in questo caso che l'orografia del territorio in esame è tale da implicare un impatto negativo sulle componenti percettive del paesaggio anche in assenza dell'immediata vicinanza invocata dal richiedente che, da sola, è una variabile poco significativa ai fini della valutazione dell'impatto dell'intervento. Ad oggi, il panorama percepibile dal castello di Monteserico, bene posto in altura, risulta oberato dalla presenza di turbine eoliche che distano da questo anche più di 5 km. A fronte di tali elementi di preminenza visiva sul territorio in esame, è evidente che le distanze tra i beni e le turbine che compongono l'impianto non possa essere valutata in maniera avulsa dalle sue considerevoli dimensioni e dall'orografia del terreno.

Interferenze tra impianto in progetto e fasce di rispetto di cui alla L.R. 54/2015, Allegato A

La scrivente ribadisce che:

- (i) Tutte le turbine in progetto ricadono nel buffer di 10 km dal Castello di Monteserico. In particolare, le stesse distano mediamente 5,5 km dal suddetto bene;
- (ii) Le Turbine RWE 6, RWE 8, RWE 9, RWE 10 ricadono nel buffer di 3 km dalla Masseria







Verderosa;

- (iii) Le Turbine RWE 1, RWE 3, RWE 7 ricadono nel buffer di 5 km dal centro storico di Banzi;
- (iv) Le Turbine RWE 1, RWE 2, RWE 3, RWE 7 ricadono nel buffer di 5 km dal centro storico di Genzano di Lucania.

La possibilità di rilasciare parere favorevole "con prescrizioni", cui l'Allegato C fa riferimento, non include interventi che comportino complessivamente un grave pregiudizio dei valori paesaggistici che si intende tutelare, come nel caso de quo.

Lo stesso D.M. 10/09/2010, ivi citato, fornisce precisazioni molto chiare al riguardo:

17.1. [...]

L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

In ultimo, risulta incomprensibile quanto affermato dal richiedente circa l'assenza di una puntuale analisi tecnica riguardante l'incompatibilità del progetto con le aree di che trattasi la quale è, invero, ampiamente esposta in fase di valutazione delle fotosimulazioni, delle interferenze con impianti esistenti – puntualmente elencati – e, in ultimo, alla voce "parere endoprocedimentale". In particolare, tutte le fotosimulazioni evidenziano una situazione già compromessa a causa della visibilità di aerogeneratori che sono già in esercizio.

Paesaggio antropico e "paesaggio contemporaneo"

A pagina 18, il richiedente strumentalizza la definizione di "paesaggio antropico", dimenticando che il territorio di che trattasi ha come "invariante strutturale" la vocazione agricola e pastorale, che nulla ha a che vedere con gli impianti eolici, estranei a tale vocazione per tipologia, dimensioni, usi, colori, materiali. Il fatto che sull'area in esame insistano altri impianti, già realizzati, non significa che l'area oggetto dell'intervento possa o debba continuare a subire uno stravolgimento indiscriminato dei suoi assetti morfologici e dei valori panoramici ad essi legati, in virtù della sola bontà della risorsa anemometrica. In ultimo, a pagina 47, il richiedente non manca di ergere le turbine eoliche a tratto caratterizzante del paesaggio "contemporaneo". È opportuno ricordare che il paesaggio subisce un continuo processo di mutamento, dovuto all'assorbimento dei fattori antropici e naturali che ne determinano nuovi equilibri, tant'è che:

"ogni trasformazione ambientale ha effetti fortissimi sulle comunità umane. Le costringe a nuovi penosi riadattamenti.

Le fratture più violente nel paesaggio si impongono, come già si è osservato, per la sovrapposizione di forme di vita e di economia nuove ed estranee all'organizzazione locale. Ovviamente le modificazioni appaiono tanto più violente quanto più esse si valutano secondo una limitata prospettiva temporale. Rispetto al tempo, infatti, ogni guasto inferto al paesaggio preesistente rientra, viene assorbito in un diacronismo più dilatato, anche se, come in una radiografia, resterà sempre testimoniato l'episodio d'incoerenza, la disarmonica sovrapposizione di forme (come documento dello spirito di epoche MINISTERO)

DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





diverse). Vi è infatti una capacità di assimilazione da parte del paesaggio di nuove modificazioni tanto più pronta e facile quanto più del paesaggio anteriore si tengano in conto le motivazioni, la storia che l'ha costruito, i fatti fisici e umani che lo sottendono" (E. Turri, Antropologia del paesaggio, 2008).

Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Il richiedente afferma che "La carta di intervisibilità teorica non tiene conto degli elementi presenti sul territorio (antropici e naturali) che certamente interferiscono tra i punti di vista e i punti di bersaglio. Per questo motivo lo studio di intervisibilità teorica è stato completato con uno studio divisibilità dai punti di vista ritenuti significativi". Studio di visibilità che, al pari della carta di intervisibilità, è stato puntualmente analizzato dalla scrivente e che ha messo in evidenza un sostanziale aggravio degli effetti "cumulo" riscontrabili dai punti di ripresa esaminati, da cui – giova ricordarlo – sono già visibili altri impianti eolici.

Nell'indicare il numero di aerogeneratori visibili da ogni punto di ripresa, la scrivente ha inteso fornire un elemento di valutazione non generico che evidenziasse quanto la situazione fosse già compromessa da un punto di vista degli effetti cumulativi, da ognuno dei punti di ripresa analizzati.

In merito agli elaborati grafici di supporto agli effetti cumulativi, la scrivente evidenzia che (i) l'elaborato "PESG_A.17.c_Quadro di riferimento ambientale" scaricabile dal sito del Ministero dell'Ambiente riporta a pagina 158 un'analisi la cui legenda è illeggibile causa bassa risoluzione dell'elaborato stesso; (ii) l'affermazione riportata dal richiedente circa la mancata valutazione dell'elaborato "PESG_A.17.f.11 - Simulazioni fotorendering" è falsa e fa delle informazioni riportate al punto 2.1.a una lettura inadeguata, sommaria e strumentale.

Effetti cumulativi

Come affermato in più occasioni, l'area oggetto dell'intervento è già interessata dalla presenza di impianti eolici. Gli stessi elaborati trasmessi dal richiedente confermano tale situazione. A pagina 23 delle controdeduzioni la carta dell'intervisibilità dello stato di fatto mette in evidenza che "da circa il 63,7% del territorio dell'AIP è già teoricamentevisibile almeno un aerogeneratore esistente". In seguito, il richiedente afferma che "Se confrontiamo la carta di intervisibilità cumulativa (parchi esistenti + parco in progetto) con la carta di intervisibilità costruita per i soli parchi esistenti (visibilità dellostato di fatto) emerge che l'incremento teorico della visibilità dovuta al parco in progetto (aree verdi nella figura sottostante) nella configurazione a 7 WTG, si attesta intorno al 4%". Il valore sembrerebbe di per sé poco significativo, ma non bisogna dimenticare che la percentuale di incremento è bassa solo perché l'impianto si inserisce in un territorio ampiamente interessato dall'installazione di impianti eolici. Se così non fosse, quella percentuale sarebbe drasticamente più alta. D'altra parte, se l'intervento venisse effettivamente realizzato, si determinerebbe un nuovo stato di fatto a fronte del quale la realizzazione di un nuovo parco eolico determinerebbe paradossalmente una percentuale di incremento della visibilità ancora più bassa del 4%, a fronte di una compromissione ulteriore dei valori panoramici. L'affermazione del richiedente dimostra che la lettura errata di un dato apparentemente oggettivo porta a conclusioni errate. Che l'impianto in oggetto non abbia un impatto significativo è una di queste ingannevoli conclusioni.

La scrivente, nella speranza di aver fornito le informazioni richieste, rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale contributo al riguardo.>

CONSIDERATO che il Servizio II "Tutela e scavi del patrimonio archeologico" di questa Direzione







Generale, con nota prot. n. 12174 del 14/04/2021, esaminate le argomentazioni delle osservazioni e le controdeduzioni della Soprintendenza, ha fornito il proprio contributo istruttorio, comunicando quanto segue:

< Si fa seguito alla nota prot. 1397del 03.12.2020 inviata da RWE Renewables Italia S.r.l., ed alla richiesta di contributo istruttorio effettuata per le vie brevi da codesto Servizio V.

Esaminate le osservazioni espresse dalla Società proponente in merito alle valutazioni che hanno motivato il parere negativo alla realizzazione del Parco eolico in oggetto, pur rammentando che detto parere negativo è basato prevalentemente su considerazioni di carattere paesaggistico, si esaminano di seguito i punti relativi alle problematiche di tipo archeologico.

Osservazioni, pag. 10:

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

"l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m ("le zone di interesse archeologiche"), in quanto le opere di connessione interferiscono col regio tratturello "Palmira-Monteserico-Canosa", tutelato ai sensi del D.M. del 22/12/1983""

Trattasi dell'attraversamento del cavidotto interrato, a realizzarsi con il metodo della TOC su una porzione di terreno da individuare preventivamente sul posto visto che allo stato di fatto il tracciato del tratturello è stato cancellato dal tempo e dalle pratiche agricole, così come illustrato nell'elaborato PESG_RP - Relazione Paesaggistica, pag. 20 e 21. La tecnica di attraversamento, descritta nell'elaborato PESG_A.I-Relazione Generale, prevede una perforazione eseguita mediante una porta sonda teleguidata ancorata a delle aste metalliche.

Questo sistema non comporta alcuno scavo preliminare, ma eventualmente può risultare necessario effettuare solo delle buche di partenza e di arrivo; non comporta quindi, la demolizione prima e il ripristino dopo di eventuali sovrastrutture esistenti.

In primo luogo si rammenta che per la tutela della rete tratturale il Ministero ha emanato dispositivi molto particolari (DM 15.06.1976, DM 20.03.1980 e DM 22.12.1983) che ne sanciscono l'importante interesse "per l'archeologia, la storia politica, militare economica sociale e culturale" in quanto "diretta sopravvivenza di percorsi nati in epoca protostorica" e "che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti" databili dal periodo preromano al pieno medioevo.

Tali vincoli, nel tutelare la rete tratturale in quanto percorso tradizionale legato alla transumanza, mirano oltre che a mantenere la percezione di un paesaggio archeologico rimasto in buona parte invariato, anche alla tutela delle stratigrafie archeologiche (ancora presenti, peraltro, nel sottosuolo). Di conseguenza, qualsiasi intervento che intacchi il sedime tratturale deve essere valutato ed eventualmente autorizzato ex art. 21 dalla Soprintendenza competente.

Inoltre, come più volte rilevato, l'utilizzo della tecnica T.O.C. – Trivellazione orizzontale controllata, definita a basso impatto in quanto non modifica la percezione dei luoghi, è in realtà pericolosissima dal punto di vista archeologico in quanto rende impossibile il controllo, non solo delle stratigrafie che vengono intaccate, ma anche dei materiali di risulta dello scavo, triturati e mescolati ad acqua per favorirne il deflusso, come si evince anche dalla descrizione delle Osservazioni, e non consente di individuare tempestivamente e nella loro totalità i possibili danneggiamenti e le interferenze con depositi archeologici: di conseguenza tale metodologia di scavo deve essere utilizzata solo in aree per le quali siano note le quote di giacenza delle stratigrafie archeologiche.

Tutto ciò considerato non si concorda con la Proponente nel ritenere l'adozione di tale metodologia di scavo una misura in grado di mitigare gli impatti sul patrimonio archeologico.







Osservazioni, pag. 19:

"Lo studio di archeologia preventiva eseguito [Cfr. PESG_A.4 - Relazione Archeologica, PESG_A.4.1 - Indicazione vincoli archeologici, PESG_A.4.2 - Siti noti da bibliografia, PESG_A.4.3 - Carta Potenziale Archeologico] riporta la classificazione del rischio archeologico nelle aree interessate dall'intervento dimostrando l'estraneità delle opere rispetto a beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10."

Al proposito si sottolinea che la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico è nata proprio per individuare possibili interferenze con depositi archeologici ancora non conosciuti (e quindi non tutelati) prima della realizzazione delle opere al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico e sprechi di risorse. Il fatto che nell'area indagata non siano comprese aree vincolate o tutelate dal PTPR non consente di affermare che l'area è priva di testimonianze archeologiche sepolte. La conoscenza del popolamento in età antica risulta, al contrario, continuamente affinata dagli studi scientifici, dalle indagini condotte in fase di realizzazione di progetti e da scoperte fortuite ed è proprio su tali dati che devono essere individuate le aree di rischio non altrimenti note. Inoltre nella relazione archeologica pubblicata sul sito del MiTE non sono considerati né i dati rinvenienti dalle ricognizioni di superficie né i dati rinvenienti dalla lettura delle foto aeree (espressamente previsti dalla normativa vigente) e, di conseguenza, non è possibile escludere la presenza di tracce di superficie non rilevate nel citato documento, anche nelle aree direttamente interferite dal progetto. Del resto, come riportato anche nelle Osservazioni, ".....incrociando i dati della ricerca archeologica emerge chiaramente l'importanza centrale di questo territorio nell'ambito dei fenomeni di antropizzazione e dunque delle modalità insediative nella diacronia. Si è visto come su quest'area la frequentazione si concentra in particolare nel periodo lucano e poi romano per poi continuare quasi ininterrottamente fino all'epoca contemporanea, e come essa non sia focalizzata in un unico sito o area, ma risulti distribuita in maniera più o meno omogenea su tutto il territorio".

Osservazioni, pag. 49:

"Come illustrato nel paragrafo appena richiamato, in molte esperienze dirette della RWE, la presenza dell'archeologo durante le fasi di cantierizzazione e di scavo ha rappresentato una preziosa opportunità per indagare un territorio in maniera sistematica. La vasta area di interesse richiamata dalla Soprintendenza, potrebbe ulteriormente essere indagata attraverso una campagna di indagine preventiva ad esempio con l'ausilio della tecnologia del georadar che consentirebbe di indagare il sottosuolo a larga scala in maniera indiretta e tale da fornire a codesto Ministero, utili informazioni circa le ulteriori emergenze archeologiche eventualmente presenti nel sottosuolo dell'area tutelata o eventualmente dell'intero parco eolico."

La Proponente sembra confondere la procedura di archeologia preventiva (da effettuarsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in fase di progettazione di fattibilità) con la pratica del controllo archeologico in corso d'opera, che è propria dell'archeologia "d'emergenza" ovvero è praticabile solo nel caso in cui non sia possibile, sulla base dei dati noti, individuare l'area in cui giacciono i depositi archeologici.

L'affermazione che la presenza dell'archeologo sul campo basti a scongiurare danni al patrimonio archeologico non può inoltre essere accettata: infatti, anche se il controllo in corso d'opera può costituire un utile strumento in tutti i casi in cui la mancanza di tracce superficiali non consente l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, esso da una parte non consente una corretta elaborazione progettuale in grado appunto di prevenire la distruzione dei depositi archeologici, dall'altra costringe, in caso di rinvenimenti, a sacrificare stratigrafie e contesti anche di notevole rilevanza.







Se lo scavo, infatti, anche condotto secondo le più rigorose metodologie scientifiche, provoca la distruzione delle relazioni stratigrafiche indispensabili per la comprensione dei contesti rinvenuti, il controllo in corso d'opera, oltre a non consentire l'individuazione preventiva dei contesti, agisce su porzioni molto limitate di suolo e, di conseguenza, consente una limitata lettura delle stratigrafie, spesso individuate solo quando sono già state intaccate.

Inoltre la rilevanza archeologica del territorio in esame è già nota e, di conseguenza, non necessita di ulteriori conferme: è invece prioritario limitare ulteriori indagini che, come sopra detto, pur incrementando la conoscenza dei substrati, in assenza di una pianificata strategia di ricerca, provocano irrimediabili perdite di dati, mentre gli eventuali rinvenimenti risultano penalizzati dalla contiguità con le opere costruite.

Infine si ribadisce che le indagini effettuate a seguito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, pur costituendo un utilissimo strumento per la tutela, non sono in ogni caso paragonabili ad uno scavo di ricerca, anche in considerazione della mancanza di una strategia che consenta una ragionata pianificazione della conservazione, della gestione e della fruizione di quanto portato in luce, anche considerato che tutte le spese conseguenti al ritrovamento di strutture e materiali archeologici (dal restauro, alla valorizzazione, alla gestione e soprattutto alla manutenzione) restano in capo allo Stato.

Tutto ciò premesso, nel concordare pienamente con quanto riferito dalla Soprintendenza, si confermano le valutazioni già espresse nel contributo istruttorio prot. 0016726 del 01.06.2020.>;

CONSIDERATO quanto disposto dalla L.R. n. 54/2015 con cui sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;

VISTA la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante "Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager Venusinus..." e il "...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...";

RICHIAMATO, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell'approvare –previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell'attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l'obbligo di attivare la predetta procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice);

CONSIDERATO l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer







distanziale di 9,35 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente sopra richiamato, e rientrante nelle fattispecie dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 comma 1, lett. b), c), h, g), m), nonché della parte II del Codice;

RITENUTO necessario evidenziare che questo importante contesto è stato di recente ricompreso nell'areale dell'ager Bantinus, in quanto proposta di zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il quale si rammenta che, pur se non ancora vigente, la delimitazione sottoposta ad approvazione è frutto di uno studio lungo e accurato, che ha portato a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l'individuazione di un contesto unitario. Il fatto che la perimetrazione dell'Ager Bantinus non sia stata ancora recepita nel PPR della Regione Basilicata non ne inficia in alcun modo il valore archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione del Parco eolico;

RITENUTO necessario ribadire la straordinaria rilevanza del contesto paesaggistico e archeologico di riferimento caratterizzato anche dalla presenza, all'interno dell'ambito distanziale dei 10 km, del *Castello di Monteserico*, testimonianza a forte carattere storico-identitario nonché, bene monumentale isolato posto in altura e ritenuto, dall'All. A, 1.2 della la medesima L.R. n. 54/2015, *sito non idoneo alla realizzazione di* impianti eolici di grande generazione per un buffer di 10000 mt.;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni cultuali e paesaggistici presenti nell'area;"
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
 - Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
 - secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni cultuali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";
- l'area vasta di riferimento risulta, ad oggi, fortemente compromessa per la presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o con iter autorizzativo in corso e la realizzazione di ulteriori 10 aerogeneratori andrebbe ad appesantire un bilancio già critico. In termini percettivi, infatti, da quanto si evince dalle fotosimulazioni di progetto l'impianto in esame risulterebbe potenzialmente visibile in quasi tutta l'area vasta di studio e l'effetto cumulativo derivante dalla sovrapposizione con gli aerogeneratori in







esercizio porterebbe alla creazione di un "effetto selva" compromettendo, irrevocabilmente, l'immagine del paesaggio;

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali
 e paesaggistici, puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza ABAP con il
 parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme,
 costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione
 storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere
 infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi
 strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti
 così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete
 infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela:

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che "la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006; RITENUTO di poter aderire al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio







competente per territorio, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;

RITENUTO, per le su richiamate ragioni fornite dalla Soprintendenza competente per territorio e dal Servizio II di questa Direzione Generale, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, e, pertanto di dover riconfermare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA presentata dalla Soc. RWE Renewables Italia S.r.l., contenuti nella predetta comunicazione, quale parte integrante del presente parere;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

in ordine all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa all' "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina", costituito da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), e relative opere di connessione presentata dalla società RWE Renewables Italia S.r.l..

Il responsabile del procedimento (MOV) U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua (tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch. Rocco R. TRAMUTOLA

> IL DIRECTORE GENERALE (Arch. Federica GALLONI)